

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ, *Prefetto Fabio Ciciliano*, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Piazza Colonna, n. 370, di seguito “**Commissario Straordinario**”

E

La Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, ***Prof. Gaetano Manfredi***, con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 1, ente titolare della governance di SAPNA S.p.A., azienda interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli, e della pianificazione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza,

La Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore, ***Ing. Anacleto Colombiano***, con sede legale in Caserta, via Lubich n.6, ente titolare della governance di GISEC S.p.A., azienda interamente partecipata dalla Provincia di Caserta, e della pianificazione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza,

La società SAPNA S.p.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli, società interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli, in persona dell'Amministratore Unico, ***dott. Alberto Boccalatte*** con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 1, di seguito “**SAPNA**”,

La società G.I.S.E.C. S.p.A. – Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani, società interamente partecipata della Provincia di Caserta, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ***dott. Vincenzo Caterino*** con sede legale in Caserta, Via Fulvio Renella n. 98, di seguito “**GISEC**”,

L'ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del Direttore Generale, ***Avv. Luigi Stefano Sorvino*** con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143, di seguito “**ARPAC**”

nel seguito congiuntamente denominate anche “**le Parti**”,

PREMESSO CHE

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante “*Piano di attività per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi” (province di Napoli e Caserta)*” ha aggiornato il Piano straordinario di interventi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del 28 marzo 2025 ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

- il Commissario Straordinario opera ai sensi del D.L. 208/2024 e del DPCM attuativo, con funzioni di coordinamento e intervento straordinario per la rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico nei Comuni ricadenti nella cosiddetta “*Terra dei Fuochi*”, assicurando la continuità delle operazioni e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- la presenza di rifiuti abbandonati lungo la viabilità provinciale nei territori di Napoli e Caserta costituisce un grave fattore di degrado ambientale e rischio sanitario;
- la rimozione tempestiva di tali rifiuti richiede il concorso coordinato di enti territoriali, gestori del servizio rifiuti e soggetti tecnici specializzati;
- SAPNA e GISEC operano quali soggetti gestori rispettivamente per i territori provinciali di Napoli e Caserta;
- ARPAC, quale Agenzia regionale per la protezione ambientale, svolge, tra l’altro, attività di campionamento, analisi e caratterizzazione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006, della normativa regionale di settore e delle proprie competenze istituzionali;
- SAPNA gestisce, per conto della Città Metropolitana, i siti dotati delle infrastrutture necessarie alla gestione dei rifiuti;
- GISEC gestisce, per conto della Provincia di Caserta, i siti dotati delle infrastrutture necessarie alla gestione dei rifiuti;
- il Piano Straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ed ambientale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 è stato integrato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025, da un progetto di riqualificazione ambientale, nell’ambito delle province di Napoli e Caserta, finalizzato al rafforzamento delle attività, nonché al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche al fine della riqualificazione ambientale connessa alla rimozione, gestione e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. “*Terra dei Fuochi*”;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, prevede, tra l’altro, che il Commissario Straordinario, per l’esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Finalità della collaborazione istituzionale

1. Il presente Accordo ha la finalità di assicurare un'azione coordinata, continua ed efficace a supporto delle attività del Commissario Straordinario finalizzate alla rimozione, gestione e corretta destinazione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, con particolare riferimento alle strade provinciali ricadenti nei territori della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Caserta, garantendo la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della salute pubblica e la tracciabilità dei flussi.

ARTICOLO 2

Oggetto della collaborazione operativa

1. L'Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per la rimozione, movimentazione, caratterizzazione, trasporto e conferimento dei rifiuti rinvenuti lungo le strade provinciali dei territori di Napoli e Caserta, nonché il coordinamento operativo, i flussi informativi, il supporto tecnico specialistico e le modalità di rendicontazione e la copertura dei costi.

ARTICOLO 3

Attività del Commissario Straordinario

1. Il Commissario Straordinario si avvale delle strutture operative delle Parti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo, ne coordina l'azione complessiva e assicura l'indirizzo unitario delle attività.
2. Il Commissario Straordinario, in particolare, si avvale di SAPNA e di GISEC per lo svolgimento delle attività previste dal Piano straordinario di interventi dedicato ai territori della cosiddetta "*Terra dei Fuochi*", coordinandone l'utilizzo operativo ai fini del conferimento presso gli impianti dei rifiuti raccolti sul suolo pubblico, negli ambiti territoriali di competenza.
3. Il Commissario Straordinario individua le priorità di intervento, assicura il raccordo istituzionale tra le Parti, cura la programmazione delle attività, verifica l'andamento delle operazioni e garantisce la copertura finanziaria delle spese nei limiti delle risorse disponibili, approvando la rendicontazione economica presentata dai soggetti attuatori individuati nel presente Accordo, fermo restando che ciascun soggetto coinvolto opera nel rispetto delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente.
4. La sottoscrizione di detto Accordo, nella qualità di soggetto finanziatore ed attuatore degli interventi, non costituisce per il Commissario alcuna ammissione di obbligo o di responsabilità nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, restando fermo il regime delle competenze normativamente stabilito;

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

ARTICOLO 4

Attività della Città Metropolitana di Napoli

1. In qualità di ente proprietario e soggetto titolare del controllo analogo su SAPNA, la Città Metropolitana di Napoli assicura il raccordo amministrativo e funzionale con la società partecipata SAPNA, supporta il coordinamento istituzionale e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo necessarie al corretto, efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni nell'ambito territoriale di competenza.
2. La Città Metropolitana di Napoli, quale ente competente per la gestione della viabilità provinciale nel proprio territorio, collabora con il Commissario Straordinario e con gli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo al fine di consentire, agevolare e coordinare gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali, assicurando il supporto delle proprie strutture tecniche nonché, per quanto di competenza, il ripristino delle aree interessate dalle operazioni di rimozione.

ARTICOLO 5

Attività della Provincia di Caserta

1. In qualità di ente proprietario e soggetto titolare del controllo analogo su GISEC, la Provincia di Caserta assicura il raccordo istituzionale con la società partecipata GISEC, supporta il coordinamento istituzionale e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo necessarie al corretto, efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni nell'ambito territoriale di competenza.
2. La Provincia di Caserta, quale ente competente per la gestione della viabilità provinciale nel proprio territorio, collabora con il Commissario Straordinario e con gli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo al fine di consentire, agevolare e coordinare gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali, assicurando il supporto delle proprie strutture tecniche nonché, per quanto di competenza, il ripristino delle aree interessate dalle operazioni di rimozione.

ARTICOLO 6

Attività di SAPNA

1. SAPNA, si impegna a ricevere e gestire i rifiuti classificati con codice EER 20.03.01, rimossi nell'ambito degli interventi coordinati dal Commissario Straordinario lungo le strade provinciali e sulle aree pubbliche ricadenti nel territorio di propria competenza.
2. SAPNA garantisce la ricezione, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati classificati con codice EER 20.03.01, provenienti dalle attività di rimozione effettuate ai sensi del presente Accordo, presso gli impianti autorizzati ed in gestione alla stessa, individuati nell'ambito della pianificazione provinciale dei rifiuti, nel rispetto delle autorizzazioni vigenti.
3. SAPNA assicura la tracciabilità delle operazioni all'atto di conferimento dei rifiuti. Le attività di cui al presente articolo comprendono la presa in carico dei rifiuti conferiti nell'ambito delle operazioni commissariali, la verifica formale della documentazione di accompagnamento, ivi inclusi i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), nonché il conferimento dei rifiuti stessi presso impianti di trattamento regolarmente autorizzati, secondo le modalità previste dalla

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

normativa vigente. SAPNA assicura, inoltre, la registrazione e la completa tracciabilità dei flussi, mediante l'aggiornamento dei registri e dei sistemi informativi previsti dalla disciplina di settore.

4. La società collabora con il Commissario Straordinario, la Città Metropolitana e ARPAC, assicurando il costante flusso informativo necessario al monitoraggio congiunto delle attività e alla verifica della corretta destinazione dei rifiuti.
5. Restano in capo a SAPNA tutte le responsabilità tecniche e operative inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le competenze attribuite dalla normativa vigente nell'ambito di pertinenza.

ARTICOLO 7

Utilizzo della piazzola E12 – deposito temporaneo in condizioni di emergenza

1. Al fine di garantire la continuità operativa degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e solo in caso di comprovate esigenze emergenziali, il presente Accordo prevede l'uso quale "deposito temporaneo straordinario dei rifiuti" della piazzola, denominata "piazzola E12", ubicata all'interno del sito di stoccaggio di Masseria del Re, nel Comune di Giugliano in Campania (NA), attualmente in gestione a SAPNA S.p.A.
2. L'attivazione della piazzola E12 è subordinata a preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario, che ne valuta la necessità in relazione a specifiche criticità operative, emergenze contingenti o temporanea indisponibilità dei normali canali di conferimento.
3. L'utilizzo della piazzola E12 è consentito esclusivamente per attività di deposito temporaneo dei rifiuti raccolti su suolo pubblico, senza esecuzione di alcuna attività di trattamento, trasformazione o recupero, e avviene in condizioni di piena tracciabilità dei rifiuti movimentati, nel rispetto della normativa ambientale vigente e delle disposizioni del presente Accordo.
4. Le operazioni di deposito temporaneo sono svolte nel rispetto delle misure di sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, avvalendosi delle infrastrutture già presenti nel sito di Masseria del Re, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pavimentazione impermeabile, i sistemi di raccolta e gestione del percolato, la recinzione perimetrale, i sistemi di videosorveglianza, la viabilità interna e l'impianto antincendio.
5. SAPNA assicura la gestione operativa della piazzola, la corretta tenuta della documentazione prevista dalla normativa vigente, nonché il costante flusso informativo verso il Commissario Straordinario, la Città Metropolitana di Napoli e ARPAC, ai fini del monitoraggio delle attività e della verifica della corretta destinazione dei rifiuti.
6. Resta ferma la responsabilità di SAPNA per la gestione tecnica e operativa della piazzola E12, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa di settore, senza che l'attivazione della stessa comporti modifiche al regime ordinario di pianificazione e gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 8

Attività di GISEC

1. GISEC S.p.A., si impegna a ricevere e gestire i rifiuti classificati con codice EER 20.03.01 rimossi nell'ambito degli interventi coordinati dal Commissario Straordinario lungo le strade provinciali

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

e sulle aree pubbliche ricadenti nel territorio di propria competenza.

2. GISEC garantisce la ricezione, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati classificati con codice EER 20.03.01, provenienti dalle attività di rimozione effettuate ai sensi del presente Accordo, presso gli impianti autorizzati ed in gestione alla stessa, individuati nell'ambito della pianificazione provinciale dei rifiuti, nel rispetto delle autorizzazioni vigenti.
3. GISEC assicura la tracciabilità delle operazioni all'atto di conferimento dei rifiuti. Le attività di cui al presente articolo comprendono la presa in carico dei rifiuti conferiti nell'ambito delle operazioni commissariali, la verifica formale della documentazione di accompagnamento, ivi inclusi i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), nonché il conferimento dei rifiuti stessi presso impianti di trattamento regolarmente autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. GISEC assicura, inoltre, la registrazione e la completa tracciabilità dei flussi, mediante l'aggiornamento dei registri e dei sistemi informativi previsti dalla disciplina di settore.
4. La società collabora con il Commissario Straordinario, la Provincia di Caserta e ARPAC, assicurando il costante flusso informativo necessario al monitoraggio congiunto delle attività e alla verifica della corretta destinazione dei rifiuti.
5. Restano in capo a GISEC tutte le responsabilità tecniche e operative inerenti alla gestione dell'area e dei rifiuti, secondo le competenze attribuite dalla normativa vigente nell'ambito territoriale di pertinenza.

ARTICOLO 9

Attività di ARPAC

1. ARPAC partecipa alle attività disciplinate dal presente Accordo assicurando il proprio contributo tecnico-scientifico in materia di controllo ambientale e caratterizzazione dei rifiuti.
2. ARPAC concorre alla definizione delle procedure operative e assicura il supporto tecnico nelle situazioni che richiedono valutazioni qualificate, contribuendo al monitoraggio complessivo delle operazioni e al rafforzamento delle attività di collaborazione e supporto tecnico-specialistico in favore delle autorità preposte al contrasto e alla repressione degli illeciti ambientali.
3. Per il rafforzamento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario mette a disposizione, a valere sulle risorse finanziarie assegnate, specifiche risorse economiche finalizzate al potenziamento temporaneo delle strutture tecniche di ARPAC, mediante l'implementazione di n. 8 figure professionali specialistiche per un periodo di ventiquattro mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.
4. La selezione, l'inquadramento giuridico ed economico, nonché la gestione funzionale delle predette figure restano integralmente in capo ad ARPAC, nel rispetto del proprio ordinamento e della normativa vigente, senza che dalla presente previsione derivi alcun rapporto di lavoro, anche indiretto, tra le professionalità impiegate e il Commissario Straordinario.
5. Le attività dell'Agenzia sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

ARTICOLO 10

Referenti dell'accordo

1. Per garantire un corretto coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, ciascuna Parte individua un proprio referente operativo, che assicura il raccordo istituzionale e la circolazione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
2. I referenti mantengono un'interlocazione costante, condividono i dati relativi alle operazioni svolte presso le aree operative interessate dagli interventi di rimozione dei rifiuti delle province di Napoli e Caserta.
3. Il Commissario Straordinario, ove necessario, può convocare i referenti per esaminare aspetti specifici delle attività o per coordinare eventuali interventi urgenti, senza che tale confronto assuma la forma di un organismo collegiale stabile o di un tavolo tecnico formalizzato.
4. Le comunicazioni tra i referenti avvengono in forma agile, anche mediante posta elettronica o altri strumenti idonei a garantire tempestività e tracciabilità degli scambi.

ARTICOLO 11

Modalità operative e tracciabilità

1. Le attività svolte presso le aree operative interessate dagli interventi di rimozione dei rifiuti delle province di Napoli e Caserta di cui al presente Accordo sono gestite secondo le procedure definite nel documento tecnico allegato, nel rispetto della normativa vigente e delle responsabilità attribuite ai soggetti competenti.
2. Tutti i conferimenti sono registrati mediante pesatura, compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e aggiornamento dei registri previsti dalla disciplina di settore.
3. Saranno assicurate le operazioni di separazione, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti garantendo la corretta attribuzione dei codici EER sulla base delle analisi eventualmente richieste ad ARPAC;
4. SAPNA assicura la tracciabilità delle operazioni dal conferimento presso i propri impianti, predisponendo resoconti periodici destinati al Commissario Straordinario e alla Città Metropolitana di Napoli.
5. GISEC assicura la tracciabilità delle operazioni dal conferimento presso i propri impianti, predisponendo resoconti periodici destinati al Commissario Straordinario e alla Provincia di Caserta.

ARTICOLO 12

Oneri e rimborsi economici

1. SAPNA e GISEC rendicontano mensilmente al Commissario Straordinario i costi connessi alle attività svolte nell'ambito territoriale di propria competenza, secondo quanto previsto nel documento tecnico-operativo allegato, che ne definisce voci, criteri e modalità di calcolo.
2. Il Commissario Straordinario, verificata la coerenza della rendicontazione con le attività effettivamente svolte e con le previsioni del presente Accordo, approva la rendicontazione e

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

procede alla copertura delle spese nei limiti delle risorse disponibili.

3. I costi relativi al potenziamento temporaneo delle strutture tecniche di ARPAC, mediante l'implementazione di n. 8 figure professionali specialistiche per un periodo di ventiquattro mesi, sono rendicontati da ARPAC secondo modalità concordate con il Commissario Straordinario, nel rispetto della normativa vigente e del presente Accordo.
4. La copertura finanziaria delle spese di cui ai commi precedenti avviene a valere sulle risorse FSC disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, nell'ambito delle somme previste ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.
5. Sono in ogni caso ammissibili esclusivamente le spese effettivamente documentate, strettamente connesse alle attività oggetto del presente Accordo e coerenti con le finalità dello stesso.

ARTICOLO 13

Tutela della sicurezza e responsabilità

1. Tutte le attività sono svolte nel rispetto della normativa ambientale, delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione incendi.
2. SAPNA e GISEC garantiscono l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori e per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché adeguate coperture assicurative per le attività di propria competenza.
3. Ogni Parte risponde delle attività che rientrano nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Accordo.

ARTICOLO 14

Durata dell'accordo

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace fino al 31 dicembre 2027 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario Straordinario.

ARTICOLO 15

Modifiche, sospensione e risoluzione

1. Il Commissario Straordinario può disporre la modifica o la sospensione dell'Accordo per motivate esigenze di interesse pubblico o per esigenze operative connesse alla natura delle attività affidategli.
2. In caso di inadempimenti gravi e reiterati da parte di una delle Parti, il Commissario Straordinario può dichiarare la risoluzione dell'Accordo, sentite le altre amministrazioni coinvolte.
3. Eventuali modifiche sono efficaci solo se formalmente approvate e sottoscritte da tutte le Parti.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

ARTICOLO 16

Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo i documenti tecnico-operativi predisposti da SAPNA e GISEC.

ARTICOLO 17

Norme applicabili e Controversie

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo, in caso di mancata soluzione, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Accordo trovano applicazione le norme del Codice Civile.
4. Il presente Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 18

Firma digitale. Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Il Sindaco Metropolitanano di Napoli

Il Presidente della Provincia di Caserta

L'Amministratore Unico di SAPNA S.p.A.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

L'Amministratore Unico di GISEC S.p.A.

Il Direttore Generale ARPAC